LEGGI DEGL'ACCADEMICI RICOVRATI RIFORMATE SOTTO IL PRINCIPATO...

Accademia dei Ricovrati, Alvise Antonio Camposampiero

Digitized by Google

1009. 26

PATENS ANIMIS ASYLUM
RICOVRATI

LEGGI
DEGL' ACCADEMICI
RICOVRATI
RIFORMATE

SOTTO IL PRINCIPATO

DEL SIGNOR

ALVISE ANTONIO
CAMPOSANPIERO

L'ANNO

M. D. C. XCVII.

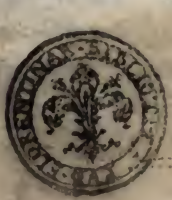

RICOVRATI
DECI ACCADEMICI
LECCI

PROEMIO.

L'Accademia rinata col Nome de' Ricovrati nell'anno 1599 dal Genio magnanimo della Casa Cornara, e cresciuta in seno della sua protezione, se si riguarda la sua prima origine, porta l'estensione di più secoli, ne' quali s'è mantenuta sempre ugualmente illustre, ò vivesse co i Nomi più antichi d' Elevati, e d' Animosi, ò co'l posteriore più acconcio de Zitoclei, che è quanto dire Desiderosi di gloria. Stata anch' essa qualche tempo giacente, fù fatta risorgere da Monsignor Giorgio Cornaro Vescovo di Padova l'anno 1647; nel quale furono fatte vedere in istampa le sue Leggi riformate, e regolate secondo l'esiggenza di quel tempo, dalli Signori Marchese Pio Enea degl'Obizzi, Gio. Galvano prestantissimo Professore in questa famosa Università, e Abb. Antonio Paulucci all' ora Canonico di questa insigne Cattedrale, e poi Lettore de' sagri Canoni in Padova, e finalmente Auditore di Rota nel Pontificato di nostro Signore Innocenzo XI; e con la formalità d'ordine prescritta dall' Accademia, sotto li 8, e 22 Maggio di quell' anno; essendone degnissimo Principe il Sig. Girolamo Frigimelica. Non bastò la prudenza di sì saggi soggetti à far sussistere il nobilissimo Instituto, dove al zelo, ed esempio di pochi non s'univa il concorso degl'altri per le spese più necessarie: da che nell'anno 1668 prese motivo l'Eccellenza del Sig. Capitanio di Padova Vettor Contarini di segnalar' il suo Reggimento in questa Città con trasportar

l'Accademia sotto l'occhio della sovrana protezion del Senato; dal quale impetrolle, e Luogo per le Recite, ed Assegnamento annuale, e perpetuo per le spese correnti ordinarie; e così gli riuscì di richiamarla da lungo sonno, quasi mortale, à i primi esercizj incaminati nuovamente sotto la condotta del sopra mentovato Sig. Co. Frigimelica lodatissimo Principe.

E' poi stato riconosciuto in tutti gl'Eccellentissimi Capitanj successori un'ugual favore; mà per gl'impedimenti, che si sono incontrati nel procurar l'esecuzion delle pubbliche Grazie, è convenuto provarlo per lo più, di pura intenzione: onde il Sig. Co. Girolamo Frigimelica Roberti il giovine, ben degno imitatore del Zio, eletto Principe l'anno 1680 pensò d'assicurar una volta la sorte dell'Accademia col raccomandarla ad un Protettore, che per altezza de' Natali, per autorità di Grado, e per credito di Virtù, facea sperar ogni maggior avanzamento: ne s'ingannò punto nel concepito disegno, mentre l'Eccellenza del Signor Procurator, e Cavalier Silvestro Valiero promosso allora da esso Signor Conte, ed acclamato dall'ossequio universale per Nume tutelare di quest'Antro, è stato poi venerato sul Trono della pubblica Maestà; dove facendo le parti d'Augusto appresso il Senato, è senza dubbio il mezzo principalissimo, per cui si vede ristabilito il modo di proseguir con durevole sicurezza gli Studj tante volte interrotti, e in questi ultimi tempi poco meno che abbandonati. A' questo fine hà contribuito tutta la più benemerita applicazione il Sig. Alvise Antonio Camposanpiero Principe eletto il dì 8.

Gen-

Gennaro 1694, e confermato poi fino à perfezionare, e metter' nel miglior' ordine le cose più necessarie: e deve esser distintamente riconosciuto, e riverito l'amore particolare, col quale l'Eccellenze de' Signori Rettori Andrea Navager Podestà, nobilissimo Erede del Genio antico della sua Casa, che hà recato sì gran splendore alle Lettere d'Italia, e Barbon Moresini Capitanio nel corrente Reggimento di questa Città, non meno illustre per le virtù proprie, che per la fama de' suoi gloriosi Antenati, hanno promosso i vantaggi dell' Accademia, e poi fatti godere nel sollecito, ed esemplare adempimento dei Decreti clementissimi del Senato: onde essendo stato finalmente proveduto nella parte dell'Erario, che era unicamente desiderata per il buon governo delle cose Accademiche, è stata cura del sopraccennato Sig. Co. Girolamo Frigimelica Roberti, e del Sig. Matteo Forzadura Accademici per ogni riguardo di singolarissima stima, eletti il primo nel dì 29 Aprile 1692, e l'altro il dì 7 Marzo 1694, di riveder, riformar, e regolar le Leggi stampate l'anno 1647, con l'assistenza del Sig. Alvise Antonio Camposanpiero Principe; e con l'autorità, che hanno per le molte deliberazioni prese in tal proposito fin dall' anno 1669, nel quale fù proposta, e disegnata questa Regolazione, non mai prima d'ora perfezionata per la mancanza dell' Erario, che era la parte più necessaria: il che fecero aggiungendo, e levando conforme l'esiggenze corrèti nel modo, che mostrano i seguenti Capi, approvati successivamente co i voti dell'Accademia, e con la formalità, che si legge negl'Atti del corrente Giornale.

Della

Della Protezione, e Protettori dell' Accademia.
Cap. I.

MIrando la prima Legge à ſtabilir protezione all'Accademia, ſe ne deve altresì la prima parte alla Sãtità di Franceſco di Sales Veſcovo, e Principe di Geneva, eletto per Tutelare de' Ricovrati il dì 25 Febraro 1673; al quale perciò dovraſſi ogn' anno, nel giorno della ſua Feſtività, far l'Anniverſario nella Chieſa de' Reverendi Padri Eremitani, dove ſi eſpongono alcune delle ſue Reliquie, con quella ſpeſa, che preſcrive la Parte 18 Marzo dell' Anno corrente 1697 ſecondo la prattica di lungo tempo, e con la ſolita formalità d'una Meſſa all' Altare del Sãto, e d'una Orazione panegirica recitata da un' Accademico; alla quale ſieno pregati d'intervenire l'Eminentiſs. Cardinal Veſcovo, gl' Eccellentiſs. Rettori, e gl' Illuſtriſs. Deputati Attuali: e ceda à così pia, e lodata funzione quella d'un' Accademia pubblica annuale in quel giorno in lode appũto del Santo Protettore, che fù già decretata con la Parte ſodetta 25 Febraro 1673, mà non mai pratticata.

In ſecondo luogo, perche l'Accademia porti in fronte il ſegno feliciſſimo della pubblica Protezione, ſi veda ſopra la ſua Impreſa quella di S. Marco; la quale doverà in auvenire intagliarſi in legno, in rame,

rame, & in ogn'altra materia, della quale occorreſſe valerſi; con la pubblica permiſſione.

Sia poi debito d'ogni Principe portarſi con buon Numero d'Accademici nell'ingreſſo d'ogni Reggimento à riverir gl'Eccellentiſs. Rettori, e ſupplicargli di benigna aſſiſtenza, riconoſcendogli per naturali Protettori dell' Accademia da che è ſtata loro dal Senato Sereniſſimo raccomandata l'eſecuzione delle ſue clementiſſime Grazie; ed altresì nella partenza ſia reſo loro un'ufficio divoto in teſtimonianza d'oſſequioſa gratitudine.

Mà perche è neceſſario ſopra tutto aver Protettori particolari, i quali, e appreſſo Sua Serenità, e gl' Eccellentiſs. Rettori, occorrendo, procurino di proſperar ſempre più le Fortune dell' Accademia, ſia legge del comune oſſequio venerar' il Sereniſs. attual Benefattore ſenza deſiderar' altri Aggiunti; e doppo Lui, che noſtro Signore lunghiſſimamente conſervi, s'abbia à preſcieglier di tempo in tempo dall' Ordine ſublime de' Senatori alcuno de' più coſpicui (per riportar' i vantaggi del ſuo auttorevole Patrocinio) da eſſer propoſto dal Principe col conſenſo di tutta la Banca legitimamente unita, e ricevuto nella forma più decoroſa nella piena Accademia. E queſti s'intēda eletto oltre Monſignor Giorgio Cornaro gran Comendatore di Cipro ora Nunzio in Portogallo, e Prelato de' più inſigni della ſua eccelſa Proſapia, riconoſciuto per legge ſin dall'anno

no 1676 nel dì 8 Maggio; il quale doverà esser riverito da quest'Accademia per suo natural Protettore con distinta venerazione, come hà per instituto di riguardar' in ogni tempo quella gran Casa.

Delle Leggi dell' Accademia. Cap. II.

ESsendo le Leggi l'Anima, dalla cui assistenza vien l'essere, il vivere, e l'operare d'ogni ben' ordinato congresso, sarà cura principale dell'Accademia nostra procurarne l'osservanza inviolabile; & affin, che non se ne possa per qual si voglia pretesto pretender' ignoranza, sieno esse Leggi stampate, e consegnatane una copia à ciascuno degl'Accademici; onde possa esserne sempre esattamente instruito.

Le Leggi quì descritte sieno inalterabili, & inviolabili; mà s'occorresse in alcun tempo derogar, dispensar, ò in qualche modo alterarle, non possa farsi, che co i tre quarti de' voti.

Et acciòche la derogazione, alterazione, ò dispensa, che occorresse farsi, passi con piena cognizione, e chiarezza, convocandosi l'Accademia ad alcun de' fini predetti, dovrassi esprimerlo nella citazione, la quale dovrà esser data per tre giorni avanti: e senza tal' osservazione ogn' Atto sia nullo.

Se occorresse propor nuove Leggi possa farlo il Principe con un Cõsigliere; mà nella citazione dovrà

vrà ciò esprimersi; onde sappiano gl'Accademici d' esser chiamati precisamente à questo fine.

Non si dia la citazione, se prima la Legge, che dovrà proporsi, ò alterarsi, ò dispensarsi, non sarà stata veduta, e considerata dal Sindico, ò Cõtradittore, al quale debba esser consegnata tre giorni avanti; & anderà il Partito con la metà de' voti nel far Leggi nuove, e coi tre quarti in caso d'alterazione, ò dispensa, come s'è detto di sopra.

Per la migliore, e perpetua esecutione delle sodette Leggi si doveranno in ogni occasione, e deliberazione da farsi legger avanti li Capitoli concernenti la materia, della quale si tratterà. Onde nel far Bãca, ò nell'Aggregare si leggeranno li Capitoli sopra ciò stabiliti, e così in ogni altro caso: acciòche prima di deliberar resti l'Accademia istrutta di quanto deve osservarsi.

Dell' Elezione della Banca, & Officiali dell' Accademia. Cap. III.

LA Banca si costituisca del Principe, due Consiglieri, un Sindico, ò Contradittore, due Censori, e d'un Segretario.

L'elezione della Bãca, & Officiali predetti si faccia ogn'anno nel mese di Marzo, ed entri nel principio del mese di Maggio per durar sino al Maggio susseguente.

Niuno eletto ad alcun de' carichi, & officij predetti possa sottrarsene col rinunziare, ò rifiutargli; e chi contraveniſſe incorra nella pena di privazione di voce attiva, e passiva per anno uno; mà s'alcuno voleſſe per ragionevole rispetto eſſer' iſcusato, proponga la sua scusa; che se sarà ammessa co i due terzi de' voti, s'eleggerà un' altro in suo luogo. Se poi sopraveniſſe impedimento neceſſario, si verrà alla sostituzione; nella quale s'osservi il medesimo ordine, che nella elezione.

S'alcuno degl' Officiali predetti per legitimo impedimento non poteſſe intervenire all' Accademia per il tempo, che si troverà impedito possa sostituire: la qual sostituzione, fatta con biglietto di mano del sostituente, ò con la viva voce appresso il Segretario, doverà eſſer' approvata dal Principe, e notata negl' Atti di quel giorno, nel quale interverrà il sostituto; e non comparendo alcun sostituto sia parte del Principe riempiere il numero della Banca, chiamando gl'ultimi usciti, e in mancanza loro gl'Accademici più degni: mà quel, che mancaſſe ò di comparire, ò di mandar sostituto, ò legitima scusa opportunamente, s'intenda privo di voce attiva, e passiva per anni tre.

Niuno possa eſſer' eletto di nuovo al medesimo officio, se nõ doppo passato un' anno di contumacia.

L'elezione della Banca, & Officiali doverà farsi con l'estrar dall'Urna le palle, che quì suol dirsi andare

dare à capello: Chi caverà palla d'oro doverà ritirarsi senza farne motto altrui, doppo aver data la voce segreta al Segretario co'l Nome di chi si doverà eleggere: quattro doveranno esser quelli, che nominino; e pubblicati dal Cancelliere i Nomi doveranno esser mandati al concorso de' voti; dove chi più sarà favorito s'intenderà esser'eletto; quando passi però la metà del Numero allora riddotto: e chi verrà proposto non potrà dar voto.

E perche nell'eleggere à gl'Officj il motivo principale deve esser'il merito, la Virtù, e conseguentemente il buon governo dell'Accademia, resti sopra tutto proibito il procurarsi le Cariche con Officj, i quali devono esser aborriti in ogni ben regolato cõgresso; potrà perciò il Principe all'occorrenze far uscir attualmente dalla Riduzione di quel giorno chi facesse officj per se, ò per altri, e formatane inquisizione unito con la Banca annullar'ogn'Atto de gl'eletti in tal forma, e sospender i colpevoli per anni tre.

Tutti li sopradetti di Banca sieno strettamente obbligati ad intervenire alle Riduzioni private sotto le pene tutte del Cap. XI.

Del Principe. Cap. IV.

IL Capo, a cui principalmente è raccomandato il governo, e direzione dell'Accademia, si chia-

nierà cõ titolo di Principe, e dovrà prima d'ogn'altro eleggersi nella forma sopraespressa.

Sarà sua principal cura procurar appresso gl'Eccellentissimi Rettori l'esazione del pubblico Assegnamento per le spese del Principato.

Per tutte le Azioni da farsi nelle Accademie pubbliche dovrà il Principe ordinare à gl' Accademici secondo che a lui parerà, che abbiano a leggere in Cattedra, ò discorrere sù i Problemi; salvo l' ordine espresso nel Cap. X, e la Parte 21 Giugno 1675 presa in tal proposito, che impone pena di cassazione a gl'inobbedienti.

Sarà altresì officio suo convocar le Accademie private qualunque volta lo richiederà il bisogno: e quanto alle pubbliche abbia obbligo di farne una per ogni Mese, trattine li quattro mesi Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, i quali sarãno vacanti dalle Riduzioni sì pubbliche, come private; se però nõ cadesse in quel tempo qualche occasione importãte, che obbligasse a far radunanza ò pubblica, ò privata. E perche la spesa sia proporzionata all' assegnamento, e si rendano più facili, e in conseguenza più frequenti i Congressi pubblici, per i quali è stata unicamente instituita l' Accademia, sia per Legge determinato, che secondo la prattica di molte altre celebri Accademie, resti proibita ogni formalità di Musica in quelle Riduzioni, che si faranno per puro esercizio; e perciò s' intẽda assegnato quel solo,

lo che può bastar per l'apparecchio, e per le Stampe, nella quantità, che prescrive la Parte 18 Marzo 1697 presa à tal fine: Ma perche l'Accademia suol' esser' onorata coll'intervento delle Dame, e di molta Nobiltà Veneta, e forastiera nelle Ferie di S. Antonio Confessore, e nel Carnovale, resti permesso render più solenni queste due Accademie con la Musica, perche sieno più gradite; ma non si ecceda la spesa, che resta stabilita con la Parte sopraccennata; mentre è stato creduto convenire al luogo, al tempo, ed al decoro dell'Accademia: se poi volesse libertà il Principe d'usar la Musica in qualche altra singolare occasione doverà dimandarla all' Accademia; dalla quale gli doverà esser altresì stabilita di volta in volta la spesa, che fosse creduta necessaria, come stà espresso nella Parte predetta: altrimẽti non possa aver ragione alcuna di risarcimento.

In assenza di qualche Officiale di Banca, che nõ avesse sostituito, come sopra, potrà il Principe sostituire un'Accademico in luogo suo per quella fũzione, che occorresse nel giorno dell'assenza: e sarà rimesso alla sua prudenza il riguardar l'età, le qualità, ed attitudine del sostituto: dovendosi però aver riguardo a sostituire gl'ultimi usciti d'officio, come nel Cap. 3.

Se nel metter i partiti s'incontrasse parità di voti, possa il Principe preferir quella parte, che gli parerà più ragionevole.

Non

Non possa cassar alcun' Accademico senza Parte presa nell' Accademia con la maggior parte de' voti, eccetto che ne' Casi, ne' quali i Statuti, e Leggi imponessero pena di cassazione precisamente; che allora potrà promulgarla, e dichiararla col cõsenso della maggior parte della Banca.

Chi sarà stato Principe potrà di nuovo esser'onorato della medesima dignità, ma doppo un'anno di contumacia.

De i Consiglieri. Cap. V.

AL Principe s'aggiungano due Consiglieri, che sederanno uno à destra dello stesso con titolo di Primo, e l'altro à sinistra: e primo Consigliere s' intenderà esser sempre *ipso jure* chi sarà stato l'ultimo Principe; in modo che ogni Principe abbia in au venire quest' obbligo annesso di servir un'altr'anno in carica di primo Consigliere; il secondo poi sarà eletto, come tutti gl' altri Officiali.

In assenza del Principe farà le veci il primo Consigliere.

Se per onorar l' Accademie pubbliche dovessero invitarsi grã Personaggi, sarà officio del primo Cõsigliere unirsi col primo Censore per far tal'invito: dovendo però l'Eminentiss. Sig. Cardinale, gl' Eccell. Rettori, ed Illustriss. Deputati esser invitati dal Principe con altri Signori di Banca.

Del

Del Sindico, ò Contradittore. Cap. VI.

IL Sindico, ò Contradittore averà in Banca il luogo doppo i Consiglieri; e sarà eletto nella medesima forma.

Officio suo sarà di opporre cõ la viva voce a tutte quelle cose, che saranno proposte al giudicio de gl' Accademici; e particolarmente dove si tratti di derogar, dispensar, ò propor nuove Leggi sarà tenuto espressamente contradire di modo, che non si possa mai metter alcuna cosa in tal proposito à partito senza la precedente contradizione; acciòche in così rilevante materia possano esser ben maturate le deliberazioni.

Volendo alcun' altro degl' Accademici contradir, per scansar i tumulti, debba, presa licenza dal Principe, ascender la Cattedra restando per altro proibito il far contradizione nel circolo.

De i Censori. Cap. VII.

DUe sieno i Censori da eleggersi, e durare come sopra; abbiano il luogo in Banca doppo i Consiglieri, e Contradittore; e di loro preceda il maggiore di età.

Obbligo loro sarà esaminare, e rivedere le composizioni, & azioni degl' Accademici prima, che pub-

pubblicamente le recitino, e sottoscriverle; eccettuatone però il Problema, che, trattandosi in modo di veglia, non ricerca, ne ammette il rigore dell'esame.

Se nell'esaminar, e giudicar le composizioni fossero i Cẽsori discordi, la decisione farà del Principe.

Quello, che da' Censori sarà determinato dovrà esequirsi senza richiamo veruno; onde non sarà lecito ad alcuno aggravarsene appresso l'Accademia, per isfuggire le dissensioni.

Prima di convocar l'Accademia pubblica dovrà il Principe accertarsi, che almeno il Discorso da farsi in Cattedra sia stato già approvato da i Censori, per ischivar ogni sconcerto, che potesse nascere; e l'istessa diligenza userà per le Orazioni sagre, e funebri: ed uscita, che sarà la convocazione per l'Accademia pubblica, che doverà esser fatta sempre almeno tre giorni avanti, chiunque vorrà leggere composizioni così Latine, come Italiane, sia tenuto farle avere alli Censori opportunamente; mentre resta espressamente proibito il vederle, e sottoscriverle nella Sala della Riduzione: e gl'Accademici, che contrafacessero, ò sieno i Compositori; ò i Censori medesimi, ammoniti per la prima volta dal Principe, e Banca, restino esclusi per un'anno dall'Accademia.

Per non sentire il disgusto, che suol portare il rigor della Censura, potrà ogni Accademico, che vor-

vorrà recitare, mandar il suo componimento à i Cēsori senza il Nome dell'Auttore, come si prattica altrove; perche possa esser esercitato l'officio cō maggior puntualità, in profitto de' nostri Studj, e decoro dell' Accademia.

Del Segretario. Cap. VIII.

S'Eleggerà il Segretario, e durerà come gl'altri Officiali.

Averà carico di scriver alla Banca in abozzo, ò dettare al Cancelliere tutti gl'Atti, che s'anderanno facendo; e tener conto di tutto ciò, che si tratterà nelle Accademie, così private, come pubbliche, per far poi, che sia esteso tutto ordinatamente dal Cancelliere nel Giornale degl'Atti correnti; ma cō maniera semplice, e schietta, che porti una pura narrazione delle cose seguite; alla quale doverà egli aggiunger fede con la sua sottoscrizione; onde abbia obbligo in auvenire il Segretario di veder prima che sieno trascritte tutte le estese, ed usar tutto il rigor della censura; perche contengano bensì un' esatta esposizione delle cose, ma senza dicerie affettate.

Doverà pur aver cura di tutte le Lettere dirette all'Accademia, e de i componimenti, che andassero capitando, per serbar tutto sotto diligente custodia.

Delle Scritture tutte raccomandate alla sua cu-

ra, e serbate nell'Archivio, non possa dar copia senza espressa licenza della Banca, sotto pena di restar privo di voce attiva, e passiva per anni tre qualunque volta contravenisse.

Della Custodia delle Scritture, & Archivio.
Cap. IX.

GL'Atti, che di tempo in tempo si vanno facendo, servono d'istruzione per il buon Reggimento dell'Accademia; doveranno perciò custodirsi con tutte le altre Scritture, e cose attinenti all'uso dell'Accademia, e conservarsi con Inventario in Archivio; del quale s'abbiano due chiavi; una stia appresso il Principe, e l'altra appresso il Segretario; che doveranno consegnarsi a' successori.

Si distinguano però gl'Atti correnti, i quali convien, che restino di necessità nelle mani del Cancelliere, da i corsi, che doveranno esser custoditi con l'altre Scritture, come s'hà detto.

Dell'Aggregazione, & Elezione degl'Accademici. Cap. X.

ESsendo quest'Accademia istituita per la coltura delle buone lettere, e per esercizio degl'Ingegni più nobili, non possa esser alcuno aggregato prima d'esser giunto all'Età d'anni sedeci compiti; e restan-

restando eletto avanti, sia sempre invalida tal aggregazione: sia riguardevole non men per la bontà de' costumi, che per talenti d' ingegno; e se fosse d' altra Città, ò Provincia, e perciò non conosciuto, debba chi lo propone far fede sincera del vero, la quale in tal caso sarà seguitata dall' Accademia.

Chi averà tali condizioni, volendo esser aggregato, dovrà porger memoriale, ò supplica al Principe con la sua istanza; qual supplica letta, si metterà il partito in Banca, e quando resti ricevuta, almeno coi due terzi de voti, sarà letto dal Segretario all' Accademia, per esser poi posta nel seguente Congresso co i due terzi de' voti; dove se pendesse il giudicio di mezzo voto, possa il Principe dispensare.

E perche per il tẽpo passato è stata ommessa questa formalità con disordine di gravissima conseguẽza, sia in auvenire inalterabilmente adempiuta: ma anche da questa Regola s' intenda eccettuato qualche soggetto di primo grido per lettere, ò di qualità illustre per dignità, il quale fosse desiderato per vãtaggio d'onore; mẽtre questi doverà esser anzi pregato ad onorar la nostra Compagnia: per altro, volendosi propor dal Principe dispẽsa per alcuno dalla sudetta formalità, non possa ottenersi, che co i quattro quinti de' voti così in Banca, come in piena Accademia.

Ogni Aggregato debba nel giorno medesimo della sua Elezione ringraziar l' Accademia prima di

prenderne l'attual possesso, senza del quale niuno possa aver voce attiva, ò passiva in Accademia; ma gl'Accademici assenti possano prenderlo per Procuratore.

Nel prender il possesso dovrà giurar alla Banca d'osservar le Leggi tutte in generale, e particolarmente d'intervenir qualunque volta sarà chiamato, alle Riduzioni private, e pubbliche, salvo il caso di legitimo impedimento; e di non fare azione veruna, che sia contraria all'onore dell'Accademia: e del Possesso ricevuto, e Giuramento prestato sia fatta memoria, & Atto particolare dal Cancelliere, qual sia anche sottoscritto dall' Aggregato medesimo.

Perche resti sempre viva la memoria di quelli, che dal tempo dell'Erezione dell'Accademia fin' ora furono annoverati in questo letterario Congresso, dovrassi con ogni diligenza formar un Registro degl' Accademici tutti secondo l'ordine della loro aggregazione, e de i Principi, sotto de' quali saranno stati eletti; segnando i morti, e quei, che fossero usciti; il qual Registro doverà esser fatto in un Libro separato, e custodito in Archivio; non attesa la deliberazione in tal proposito della Parte 30 Gennaro 1694: ma da questo sarà poi necessario trarne un'altro de i soli Accademici abitanti in Padova: perche stia nelle mani dei Ministri per l'obbligo degl'inviti, e per tutte le altre occorrenze dell' Accademia.

Sa-

Sarà obbligo degl' Accademici aggregati nuovamente discorrer sopra il Problema in una Accademia pubblica, dentro il termine del primo Anno doppo la loro aggregazione, ad arbitrio del Principe, con quest' ordine però, che discorrano due per Accademia, principiando da i due primi aggregati; e così successivamente fin che ogn'uno di loro abbia adempiuto quest'obbligo.

Gl'Accademici nuovamente aggregati sieno per un'anno senza voce passiva, e per tre Accademie anche senza l'attiva.

Degl' obblighi di venir all' Accademia. Cap. XI.

FRà i mali, che ricercano rimedio principalissimo è quello della mancanza di Numero per i Congressi privati, che pur sono tanto necessarj per la direzione delle cose Accademiche; onde per avergli, e più facili, e più sicuri, sia obbligato ogni Accademico di venir ogni volta, che sarà chiamato tanto alle private, quanto alle pubbliche Riduzioni, salvo legitimo impedimento.

Nelle Accademie private non possa farsi alcuna deliberazione con minor numero di dodeci, oltre la Banca; non ostante la Parte 12 Gennaro 1661; altrimenti tutto s'intenda invalido: e perche s'abbia sempre pronta l'unione necessaria, nel giorno, che si farà l'elezione del Principe, e Banca, s'avranno im-

imboſſolati gl' Accademici tutti, de' quali dovrà il Principe cavar à ſorte dodeci, rimettendo nel Boſſolo quei, che foſſero di Banca; perche gl'eſtratti abbiano obbligo ſtrettiſſimo di formar uniti con la Banca il numero neceſſario per aver Accademia; non intendendo però per queſto diſobbligati tutti gl'altri; anzi incaricati, come ſopra. E s'alcuno di loro mancaſſe d'intervenire, eſſendo citato, alle Accademie private, quando non foſſe fuori di Città, ò gravemente infermo, s'intenda caſſo di ragione.

Poſſa però ogn'un de' predetti dodeci ſoſtituire un' Accademico à ſuo beneplacito, che intervenga in nome ſuo alla Riduzione privata; qual ſoſtituto dovrà darſi in nota al Cancelliere.

S'alcuno d'eſſi dodeci eſtratti voleſſe eſſer iſcuſato, dovrà propor la ſua ſcuſa in Banca, qual' ameſſa, ſia il ſuo Nome ripoſto nel Boſſolo; perche poſſa eſſer eſtratto in altro tempo.

Duri l'obbligo de' dodeci eſtratti per tutto il tempo della Banca; dovendoſi far eſtrazione d'altri dodeci nell' elezion di nuova Banca; e così ſucceſſivamente ſin che ſia conſumato tutto il numero: che all'ora dovrà farſi nuova imboſſolazione.

Del legger, e diſcorrer pubblicamente. Cap. XII.

NOn poſſa alcun' Accademico rifiutare il carico del leggere, ò diſcorrere quando gli ſarà dato

dato dal Principe senza addurre legitima cagione; nel qual caso sia obbligato sostituire un'altro, da esser approvato dal Principe, e dalla Banca: overo proponga la sua scusa in Accademia, acciòche possa esserne dispensato.

Non possa alcuno far Azione, ne ascēder la Cattedra se non con buona grazia del Principe, e Bāca.

Ogni Accademico, che leggerà, ò discorrerà pubblicamente, dovrà aver alle mani il suo componimento; procurando però di averlo in mente più che sia possibile, per non interrompere il corso della Recita.

Per ogni Accademia pubblica dovrà il Principe proporre un Problema; intorno al quale discorrano prima i due ultimi aggregati; e di loro sia primo l'ultimo. Doppo di loro potrà poi parlar chiunque vorrà degl' Accademici.

Dovranno gl' Accademici provar l'intenzione de' loro Discorsi sopra il Problema con due, ò tre ragioni, ò pensieri al più, vestendoli con bizzaria Accademica; ma in maniera, che si salvi la brevità.

Dell'Opere, e Componimenti Accademici, e loro Pubblicazione. Cap. XIII.

NOn possa alcuno degl' Accademici mandar alle Stampe componimenti sotto nome dell' Accademia, ò col titolo d'Accademico Ricovrato sola-

solamente, senza licenza espressa dell'Accademia per Partito preso in autentica forma; della qual Licenza abbia obbligo l'Accademico, che farà stampare, far imprimere nel principio dell'Opra la testimonianza, che gli sarà fatta dal Segretario, con la sottoscrizione del Principe, e d'un Censore almeno; e chi contraveniſſe, s'intenderà cassо di ragione, & inabile à più intervenire à gl'Atti Accademici.

Le Opere, ò Componimenti accademici, che s'avranno da mandar alle Stampe sotto il nome dell'Accademia generico, ò particolare di qualche Accademico, col titolo aggiunto di Ricovrato, s'abbiano prima da rivedere dal Principe, e Censori, e debba poi riferir il Principe in piena Accademia se l'Opera sia degna d'esser pubblicata come Accademica; gravandone in questo la coscienza, & onor suo.

Degl' Esenti. Cap. XIV.

DUe sorti de' Soggetti meritano esser immuni da i Carichi, e funzioni accademiche, gl'Accademici vecchi, ed i pubblici Professori dello Studio; quelli come benemeriti dell'Accademia; e questi come occupati nel servizio della Serenissima Repubblica, e nel comun giovamento.

Perciò gl'Accademici, che avranno anni venti d'anzianità, & avranno prontamente supplito al lo-

ro obbligo à ſplendore, e decoro dell' Accademia, s'intendano di ragione eſenti, e liberi da ogni obbligo accademico; toltone però quello, che aveſsero come Officiali, ò come ſortiti nel numero de' dodeci; laſciando loro per altro la libertà di concorrere volontariamente ove il zelo, & affetto verſo l' Accademia li chiamaſse.

Sieno parimenti di ragione eſenti, come ſopra, i Profeſsori pubblici; la qual' eſenzione però conceſsagli in onore de' loro gravi, e virtuoſi impieghi, dovrà ſervir loro anzi d'eccitamento, e d'invito per eſſer preſenti alle Accademie pubbliche (le quali ſi ſtudierà di fare in giorno vacáte dalle loro Lezioni) e per onorarle con le funzioni virtuoſe, alle quali ſi deve ſperar, che ſieno ſpontaneamente diſpoſti, quanto ſono più provetti nello ſtudio delle buone lettere.

Ne i meſi, che ſtà aperto lo Studio, non potranno i Profeſsori eſser obbligati à ſervir come eſtratti del numero de' dodeci; ed eſsendo ſortiti ſaranno rimeſſi nel Boſsolo, per eſser eſtratti opportunamente.

S'alcun' altro, ò per dignità, nella quale foſse coſtituito, ò per altra giuſta cauſa merita ſse l' eſenzione, rappreſenti la ſua cauſa, e deſiderio all'Accademia per riceverne la diſpenſa con le forme ordinarie.

Della Musica. Cap. XV.

ESsendo le pubbliche Radunanze il mezzo principale, che serve alla gloria, e splendore della nostra Accademia, è ben ragionevole, che vadano accompagnate da tutte le circostanze proprie d'una Ricreazione solenne, quando si fanno ne' tempi, ed occasioni di maggior concorso.

Onde quando dovrà farsi l'Accademia con concerto di Musica, s'osserverà, che serva d'introduzione, e poi di framezzo trà la Lezió della Cattedra, e'l Problema; e se i discorsi fossero più di due, anche trà i discorsi, e i componimenti poetici.

Avrà l'Accademia il suo Maestro di Capella, che dovrà esser sempre de' più intendenti, & accreditati; il quale averà facoltà d'intitolarsi nelle sue Composizioni Maestro di Capella de' Signori Ricovrati di Padova.

E perche non manchi l'assistenza necessaria alla Musica; onde sia proveduta opportunamente di sempre nuove invenzioni, e vaghezze poetiche, d'ariette, e concerti secondo le materie, che si tratteranno, si eleggano due de' Signori Accademici, che si conoscano de' più atti à far poesie di tal genere; i quali abbiano à sopraintendere, e dar regola alle cose tutte appartenenti alla Musica, tanto per le Accademie, quanto per l'Anniversario; di modo che

il

il Maestro di Capella sia tenuto ricever da loro le direzioni tutte per il buon servizio dell'Accademia; e massime le composizioni, che averanno essi formate, ò procurate da altri Accademici conforme il bisogno.

Durino in carica tutto l'anno, come gl' altri Officiali; e non sieno soggetti ad alcuna contumacia; ma possano esser confermati per quanto tempo, e quante volte parerà all' Accademia.

Dell' Erario. Cap. XVI.

ESsendo finalmẽte riuscito d'impetrar dalla munificenza del Senato un'assegnamento esiggibile per tutte le obbligazioni dell'Accademia, è necessario proveder, che sia ben custodito, ed altresì cautamente distribuito il denaro, che s'anderà esiggendo.

Dovrà perciò tutto il denaro, che s'esiggerà di ragion dell'Accademia, passar nelle mani del primo Consigliere, il qual s'intenda Depositario, e Cassiere per tutto il tempo della Carica; e sia tenuto à custodirlo, distribuirlo secondo la prescrizion de i mãdati, e renderne conto alla Banca al tempo dell'elezione di essa: e se passati giorni quindeci doppo eletta la nuova Banca non averà resi i conti, e fatto il saldo appresso il Cassiero successore; & alla presenza del Cancellier, sia immediatamente abolito il

Nome di tal' Accademico da tutti i Regiſtri, ed eſcluſa la Perſona come indegna di ſtar nel Numero degl'altri; e ſia regiſtrato dal Cancellier ne i Libri autentici dell'Accademia, che il dì . . . . . il Sig. N. N. fù abolito, e caſſo dall'Accademia per aver intaccata la Caſſa: non eſſendovi in un' Ordine così nobile, chi, trattandoſi di render conto di ſoldo pubblico, oltre l'obbligo generico di ſaldar il debito, non ſi ſottometta volontieri à Legge di tal rigore.

Non ſia mai fatto esborſo di ſorte alcuna ſenza mandato ſottoſcritto dal Principe, Contradittore, e Segretario; e mancando il Principe farà le veci il ſecondo Conſigliere; e ſe mancaſſe il Contradittore, ò 'l Segretario potrà ſupplire alcuno de' Cenſori; in modo che ſi vedano almeno due ſottoſcritti, ò principali, ò ſoſtituti, come ſopra. E doverà diſtribuirſi il denaro ordinariamente ſecondo la Parte preſa in tal propoſito; la quale doverà eſſer conſegnata in copia ad ogni Principe, e Caſſiere per il ſuo puntuale adempimento; e doverà averla ſempre ſotto l'occhio il Cancelliere, che doverà ſcriver, e regiſtrar i mandati.

In qualunque occaſione ſi propõga Parte di ſpeſa debba andar almeno con due terzi de voti, e ſia prima mandata la Parte per tre giorni avanti al Contradittore.

Dell' onore da farsi à gl' Accademici vivi, e morti.
Cap. XVII.

OCcorrendo, che qualche Accademico sia promosso à pubblica Lettura, ò Dignità riguardevole, facendone consapevole il Principe, e Banca, doverà esser assistito all' Ingresso con quegl' accompagnamenti, e testimonj d'onore, che saranno stimati proprj.

Nelle Riduzioni così private, come pubbliche, trattone l'Ordine della Banca, gl' Accademici sederanno senza alcuna osservazione di preminenza.

L'Accademia non userà di scriver se non à Personaggi grandi, verso i quali si porterà con le dovute maniere d'ossequio: per altro, occorrendo scriver à qualche Accademico assente, lo farà il Principe col suo Nome, per ischivar ogni difficoltà de' titoli.

Sia rimesso al volere del Principe, e Banca il fare à qualche Accademico morto di qualità riguardevole Orazioni pubbliche, Funerali, & altro.

E' anche ragionevole accompagnare con officio di pietà, e suffragio spirituale la memoria de' defonti Accademici; onde ogn'anno nel tempo di Quaresima verso la metà, e in giorno di Sabbato dovranno gl'Accademici, niuno eccettuato, ridursi nella Sala dell' Accademia, previa la citazione, per unirsi col Principe, e portarsi alla Chiesa de' R.R. Padri Eremitani, dove s'abbia à celebrar un' Anniversario à

gl'

gl'Accademici defonti, con Messa in Musica, e con Orazione propria di tal funzione funebre; da esser recitata da un'Accademico eletto dal Principe: con la formalità di spesa, che mostra la Parte 18 Marzo di quest' Anno.

Delle Imprese. Cap. XVIII.

SArà obbligo d'ogni Accademico far la sua Impresa, con aggiungervi il Nome alluſivo ad arbitrio; ma non potrà usarla, se prima non sarà stata approvata dal Principe, e Censori.

Dovrà ciò farsi da ogn'uno nel termine d'un'Anno, il quale averà principio dal presente auviso per quei, che sono attualmẽte in Accademia; e per quei, che saranno aggregati in auvenire, dal giorno della loro aggregazione, in pena à ciascheduno di non poter aver, passato il detto termine, voce attiva, ò passiva in Accademia sin che non averà adempiuto quest' obbligo.

I lontani poi, che non devono esser soggeti à questa pena, si suppone, che resteranno bastantemente eccitati dall'esempio delle altre Accademie ad illustrar la nostra Compagnia con questa maniera d'onore: mentre si doverà far un diligente Regiſtro di tutte le Imprese, e Nomi Accademici, aggiungẽdoli sotto i Nomi proprj nel Rollo degl'Accademici, che si riforma, per memoria particolare, e perpetua di ciascheduno; e gloria comune di tutti.

Del

ERa solito darsi un Coagiutore al Segretario cō titolo di sotto Segretario; ma perche è stato conosciuto l'impiego troppo laborioso, e non conveniēte alla Persona d'un'Accademico, sotto il Segretario, dovrà eleggersi chi abbia le qualità necessarie per servir con titolo di Cancelliere.

Averà officio di estender diligentemente gl' Atti correnti d'ogni Accademia, che averà avuto in abozzo dalle mani del Segretario con l'ordine, e forma, che sono seguiti, e co i Nomi degl'Accademici, che v'intervennero; specificando quelli, che assisterono come sostituiti, & in luogo di chi; ed estesi che gl'abbia, doverà fargli vedere al Segretario prima di trascrivergli; perche poi trascritti sieno dal Segretario medesimo sottoscritti con una sola sottoscrizione nel fine d'ogni Accademia.

Trascriverà Discorsi, ò Componimenti, de' quali volesse tenersi memoria, come pure ogn'altra cosa, che fosse per servizio dell'Accademia.

Abbia obbligo di tener regiſtro del soldo dell' Accademia, così del riscosso, come dello speso, secōdo i Giornali, che gli saranno consegnati da i Cassieri, che saranno di tempo in tempo.

Gli sia pagato lo stipendio di Mesi sei, in Mesi sei per maggior commodo dell' Accademia, giusta la parte cō Mādato sottoscritto come nel Cap. 17; cō

ri-

riserva di poter con li due terzi de' voti accrescer quel più, di che esso Cancᵉ. si rendesse meritevole.

Nel giorno, che si farà nuova Banca sia rimesso il Cãcᵉ. à partito, per esser cõfermato nella carica: riveduti però prima i Libri del suo ministerio dal Sindico, ò Contradittore; il quale doverà far fede all' Accademia dell' adempimẽto delle sue incombẽze.

Del Bidello. Cap. XX.

AVrà l'Accademia il suo Bidello; officio del quale sarà esequir tutti gl' ordini del Sig. Principe negl'affari accademici, particolarmẽte nelle convocazioni (che doverà fare con inviti in stampa lasciati alla Casa d'ogni Accademico, ed affissi ne' soliti siti per forma d'auviso alla Città tutta, come già si pratica) e negl'apparecchi necessarj per le riduzioni così private, come pubbliche, alle quali doverà sempre assistere, e sopraintendere tanto avanti, quanto doppo i Congressi; e tutto ciò senza alcũ suo aggravio di spesa: sarà pur tenuto portar i Bossoli attorno nelle Radunanze private; e far quel più, che occorresse.

Averà il suo salario decretato con Parte 10 Novembre 1696, da essergli pagato in due tempi Pasqua, e S. Giustina; con riserva di dargli accrescimẽto quando il meritasse, coi due terzi de' voti.

E doverà ogn'anno esser riconfermato nell'elezion di nuova Banca con la metà de' voti.

In Padova, per Sebastiano Spera in Dio. *Con licenza de' Sup.* 1697.

1355625

MC